



Decreto Dirigenziale n. 405 del 22/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 10T/DIE MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO C LETTERE DA R1 A R9 DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 DA REALIZZARSI IN LOC. CASELLE SCHITI NEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO (AV) PROPOSTO DALLA DITTA MARICONDA GENEROSO - CUP 6345

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 455829 del 13/06/2012, la Ditta Mariconda Generoso, con sede in Santa Lucia di Serino (AV) alla Via S.Ten.Mariconda n.55, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10t/die mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.Lgs. 152/06 da realizzarsi in loc. Caselle Schiti nel comune di Santa Lucia di Serino (AV);
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Bruno – Irmici, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 11.07.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - la gestione dei CER posti in autorizzazione, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla DGRC n. 1411/2007;
 - dovranno essere utilizzati idonei sistemi di copertura atti ad evitare qualunque contatto diretto tra le acque meteoriche ed i rifiuti, così come definiti all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stoccati all'aperto; il contatto tra tali acque con i rifiuti stoccati, infatti, comporterebbe la

potenziale contaminazione delle stesse e la conseguente necessità di prevedere il trattamento non solo delle acque di prima pioggia, ma di tutte quelle gravitanti sulle aree di piazzale scoperte;

- per quanto concerne l'impatto acustico, si ritiene opportuno effettuare un monitoraggio delle emissioni sonore al fine di verificare se le emissioni sono conformi a quanto previsto dai limiti di legge. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti;
- effettuare monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di lavorazione (impianto di tritovagliatura). Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti. Inoltre, occorre verificare se è necessario richiedere una nuova autorizzazione, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4, lettera "n" del Decreto n. 109 dell'11.05.2010, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo cui "Comunicare e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito";
- verificare l'efficienza dei bacini di fitodepurazione a vassoio assorbente con particolare riferimento alla capacità evapotraspirativa delle essenze piantumate in relazione al quantitativo di refluo da smaltire;
- effettuare idonea e periodica manutenzione alle essenze vegetali utilizzate nei vassoi assorbenti.

Si raccomanda, infine, di predisporre una opportuna protezione al telo in LDPE (esempio teli TNT) nella realizzazione delle pavimentazioni carrabili.

- b. che la Ditta Mariconda Generoso, ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 6/06/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 11.07.2013, il progetto "Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10t/die mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.Lgs. 152/06 da realizzarsi in loc. Caselle Schiti nel comune di Santa Lucia di Serino (AV) proposto dalla Ditta Mariconda Generoso, con sede in Santa Lucia di Serino (AV) alla Via S.Ten.Mariconda n.55, con le seguenti prescrizioni:

- la gestione dei CER posti in autorizzazione, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla DGRC n. 1411/2007;
 - dovranno essere utilizzati idonei sistemi di copertura atti ad evitare qualunque contatto diretto tra le acque meteoriche ed i rifiuti, così come definiti all'art. 183 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., stoccati all'aperto; il contatto tra tali acque con i rifiuti stoccati, infatti, comporterebbe la potenziale contaminazione delle stesse e la conseguente necessità di prevedere il trattamento non solo delle acque di prima pioggia, ma di tutte quelle gravitanti sulle aree di piazzale scoperte;
 - per quanto concerne l'impatto acustico, si ritiene opportuno effettuare un monitoraggio delle emissioni sonore al fine di verificare se le emissioni sono conformi a quanto previsto dai limiti di legge. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti;
 - effettuare monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di lavorazione (impianto di tritovagliatura). Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti. Inoltre, occorre verificare se è necessario richiedere una nuova autorizzazione, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4, lettera "n" del Decreto n. 109 dell'11.05.2010, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo cui "Comunicare e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito";
 - verificare l'efficienza dei bacini di fitodepurazione a vassoio assorbente con particolare riferimento alla capacità evapotraspirativa delle essenze piantumate in relazione al quantitativo di refluo da smaltire;
 - effettuare idonea e periodica manutenzione alle essenze vegetali utilizzate nei vassoi assorbenti. Si raccomanda, infine, di predisporre una opportuna protezione al telo in LDPE (esempio teli TNT) nella realizzazione delle pavimentazioni carrabili.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
 5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio